

COMUNE DI GRUMO NEVANO
(Provincia di Napoli)

COPIA/~~ORIGINALE~~ DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 21

Categoria III Classe --

OGGETTO: Spese per la gestione di verbali al C.d.S..

L'anno **2014** il giorno **28** del mese di **febbraio** alle ore **14,40** nel Comune suddetto e nella Casa comunale.

A seguito di regolare avviso si è riunita la Giunta comunale, con l'intervento dei signori:

componenti	P	A	Componenti	P	A
1. Vincenzo Brasiello – SINDACO	X		4. Manlio Maresca	X	
2. Walter Ciliento	X		5. Michele Sanseverino	X	
3. Angelo Cimmino	X		6. Valeria Serafino	X	

Riconosciuta legale l'adunanza, il Sindaco Ing. **VINCENZO BRASIELLO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario comunale dott.ssa **VANIA DE COCCO**:

LA GIUNTA

Vista l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto;

Acquisiti sulla stessa i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi a norma dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenutala meritevole di approvazione;

A voti unanimi e palesi:

D E L I B E R A

di approvare l'allegata proposta relativa all'oggetto dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della medesima è da intendersi qui integralmente riportato e trascritto;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE SPESE PER LA GESTIONE DEI VERBALI AL C.D.S.

Proponente: Assessore alla Polizia Municipale.

PREMESSO :

- Che l'art. 201, comma 3 del D. Lgs. 30.04.1992 n° 285 Codice della Strada prevede che “ alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali, di un funzionario che ha accertato la violazione...omissis...ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale”;
- Che l'art. 14 c. 1 della Legge n. 689/81, prevede la possibilità, per i verbali di accertamento relativi alla commissione di ogni tipo di illecito amministrativo pecuniario, che “per la forma della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti”;
- Che la Legge 20/11/1982 n° 890 “Notificazioni di atti a mezzo posta connessi con la notificazione di atti giudiziari” prevede, altresì, l'applicazione delle norme sulla notificazione degli atti giudiziari anche ai verbali di accertamento per le infrazioni alle norme sulla circolazione stradale;
- Che l'art. 201, comma 1, del D. Lgs. n° 285/92, prescrive “qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata (omissis) il verbale deve essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato, ad uno dei soggetti indicati dall'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento; se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione”;
- Che il comma 4 dello stesso articolo prevede che le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria;

PRESO ATTO delle nuove tariffe postali Corrispondenza diretta in Italia – Clienti CMP dal 1/01/2013

CONSIDERATO CHE:

- La sentenza della Corte Costituzionale n. 346 del 23/09/98, in tema di notifica di atti a mezzo posta, ha sancito che l'agente postale, nel caso in cui non riesca a recapitare l'atto in fase di prima notificazione (per irreperibilità o temporanea assenza del destinatario) deve procedere al deposito dell'atto presso l'ufficio postale e, contestualmente, inviare all'interessato, per raccomandata a.r. l'avviso di avvenuto deposito (CAD);
- La Legge n. 31 del 28/2/2008 in tema di notifica di atti giudiziari a mezzo posta ha introdotto un'innovazione nelle modalità di notifica degli atti giudiziari prevedendo che in tutti i casi in cui l'atto, a causa dell'assenza del destinatario, non sia stato notificato nelle mani del medesimo, bensì consegnato a quei soggetti che espressamente la legge abilita al ritiro in luogo del destinatario stesso, l'agente postale ne debba dare notizia al destinatario mediante invio di una raccomandata (comunicazione di avvenuta notifica CAN);
- Le Poste Italiane, ottemperando a quanto disposto dalla citata sentenza e dalla L. n. 31/2008, in aggiunta alla notifica dell'atto (RR con costo di Euro 7,20) provvedono all'invio, al verificarsi del caso:
 - della comunicazione dell'avviso di deposito (CAD) con raccomandata AR applicando la tariffa di Euro 4,30;
 - della comunicazione di avvenuta notifica (CAN) applicando la tariffa di Euro 3,60;

DATO ATTO che il costo di queste raccomandate, ai sensi del sopra citato comma 4 dell'art. 201 del CdS, è a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa con la particolarità di essere costi solamente “eventuali”;

CONSIDERATO che tra le spese di accertamento/procedimento di cui sopra si è detto, vanno individuati costi di stampati, bollettari, moduli autoimbustanti, cartucce o nastri per stampanti, interventi di manutenzione per apparecchiature, modulistica per integrazione e controllo dati, affrancatura della corrispondenza, redazione delle distinte delle raccomandate, conversazioni telefoniche;

TENUTO CONTO altresì dei costi di abbonamento, consultazione delle banche Ancitel (ACI-P.R.A., Veicoli Rubati, Motorizzazione Civile) in uso al Servizio di Polizia Municipale i cui prezzi sono periodicamente aggiornati;

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 37 del 30.03.2012 relativa alla determinazione delle spese di notificazione/accertamento sostenute dall'Ente, da addebitare a ciascun trasgressore alle norme del Codice della Strada;

DATO ATTO che attualmente per le spese di accertamento e di notificazione dei verbali per violazioni al Codice della Strada accertate dal personale del Servizio di Polizia Municipale viene richiesta al cittadino una somma pari a € 11,60 (iva inclusa), così composta:

<u>VIOLAZIONI AL CDS</u>	
Totale generale delle spese di procedimento (<i>canone M.C.T.C., visure, spese ammortamento strumentazione, costo modulistica, distinte postali, altro.</i>)	€ 4,40
Costo raccomandata A/R	€ 7,20
Importo attualmente applicato	€ 11,60

CONSIDERATO che in virtù del costante incremento annuo dei costi generali sulla base degli indici ISTAT, dell'aumento delle spese di gestione del servizio correlate e delle modifiche apportate dalla L. 31\2008 – art 36, commi 2 quarter e 2 quinquies, al sistema di notifica degli atti giudiziari a mezzo servizio postale, si impone, a modifica della precedente deliberazione adottata in merito, un aggiornamento della sopra citata quota relativa alle spese di accertamento/procedimento, da porre a carico a ciascun soggetto responsabile e da indicare su ogni singolo verbale per violazioni al Codice della Strada ;

RICHIAMATI i principi della Legge n. 241/90, cui deve conformarsi l'azione della P.A. ed in modo particolare l'economicità e la semplificazione;

RITENUTO, altresì, necessario determinare, in virtù di tali principi, un unico importo di spese d'accertamento sanzionatorio del Codice della Strada;

RILEVATO dall'analisi dei costi sostenuti dall'Ente, rivisti alla luce di quanto sopra esposto, che le spese complessive d'accertamento e procedimento relative ad ogni singolo verbale per violazioni al Codice della Strada da porre a carico dei soggetti responsabili, siano così rideterminate:

> **EURO 15,00=(quindici/zero)** somma da applicarsi ad ogni singolo verbale di violazioni amministrative al Codice della Strada così composto:

> Dato atto di procedere alla sua approvazione:

- Visto, l'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 267/2000;
- Visto il parere tecnico, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

PROPONE

per i motivi descritti in narrativa ed in conformità alla disciplina giuridica sulla notificazione dei verbali per violazioni al C.d.S.,

DI STABILIRE, con decorrenza dall'eseguibilità del presente atto, forfetariamente in **Euro 15,00=(quindici/zero)** la somma da applicarsi ad ogni singolo verbale di violazioni amministrative al Codice della Strada da notificarsi e da porre a carico dei soggetti responsabili, per il recupero dei costi aggiuntivi sostenuti dall'Ente connessi alla definizione degli atti di procedimento e d'accertamento.

DI DARE ATTO che la riscossione del corrispettivo a titolo di recupero quale ammontare delle spese complessive d'accertamento/procedimento e spese postali per raccomandata, relativo ad ogni singolo verbale per violazioni al Codice della Strada avverrà contemporaneamente alla riscossione degli importi delle relative sanzioni amministrative;

DI REVOCARE ogni precedente atto assunto in merito;

DI ATTRIBUIRE al Responsabile del Settore della Polizia Municipale, Vice Commissario Luigi Chiacchio, il compito di dare attuazione alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 107 comma 3 lett.d) e), del D.Lgs. n. 267/2000 -

Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 -

Il Responsabile della P.M
Vice Comm. **Luigi CHIACCHIO**

Si esprime parere favorevole per la regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 -

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Raffaele Campanile

28/02/2014

Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:

IL SINDACO


IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Ing. Vincenzo Brasiello

f.to dott.ssa Vania De Cocco

PER COPIA CONFORME: 03/03/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Vania De Cocco



Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 03/03/2014

viene comunicata con lettera prot. n. 2973 in data 03/03/2014 ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/02/2014

non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa Vania De Cocco